

Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Nicola Fraccarollo

Data firma da PC: 23/12/2019 09:57:31 (UTC) Data scadenza certificato: 23/02/2020 00:00:00 (UTC)

COPIA

N°127 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	PERSONALE	-	PROGRAMMAZIONE	DEL	FABBISOGNO	DI
	PERSONALE F	ER I	L TRIENNIO 2020/2021. E	SAME	ED APPROVAZIO	NE

Oggi dieci del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 19:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Lovato Marcello	Sindaco	P
Fasoli Francesco	Vice Sindaco	P
Dal Sasso Andrea	Assessore	P
Stizzoli Laura	Assessore	P
Martinato Melania	Assessore	P

0	
0 1)

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PERSONALE -	PROGRAMMAZIONE	DEL	FABBISOGNO	DI
	PERSONALE PER I	L TRIENNIO 2020/2021. E	SAME 1	ED APPROVAZIO	NE

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 6, commi 4 e 6, i quali, relativamente alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- ...per le altre amministrazioni pubbliche (e quindi anche per i Comuni), il piano triennale dei fabbisogni... è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Considerato che:

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 dispone che gli Organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto il D.L. 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica che, all'art. 33, riscrive l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni;

Preso atto che detto articolo rubricato "Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria", dispone al comma 2 dedicato ai comuni che "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo

periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Considerato che la norma appena richiamata muta le modalità di individuazione del limite cui sono sottoposti i comuni nell'ambito dell'esercizio delle facoltà inerenti il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale mediante il ricorso al reclutamento; tuttavia, l'applicazione della nuova disposizione rimane legata all'adozione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore di un apposito Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Accertato che alla data attuale detto decreto, finalizzato ad individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione alle quali ogni comune potrà adeguare il proprio piano triennale di fabbisogno di personale già adottato, non è stato ancora approvato e che pertanto nelle more dell'effettiva adozione di detto decreto interministeriale, rimane applicabile la disciplina vincolistica previgente;

Richiamati quindi:

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010,convertito in legge n. 122/2010, il quale dispone che in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale secondo le indicazioni di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis , si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 D.L. 112/2008;
- l'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, secondo cui:
- "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art.3, commi 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 che stabilisce quanto segue:
- Art. 3, comma 5: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è

altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente...";

- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018." -
- l'art. 16, comma 1 bis del D.L. 113/2016 "Decreto Enti Locali", convertito in Legge n. 160/2016 laddove, con una modifica all'art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2015, prevede per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che abbiano un rapporto medio dipendenti/popolazione inferiore a quello fissato triennalmente con Decreto dal Ministero dell'Interno per la corrispondente fascia demografica un innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L. n. 26/2019, in virtù del quale è consentito di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- il comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n.296, introdotto dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 che recita: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", e cioè del triennio 2011-2013;

Dato atto quindi che alla data odierna, in attesa dell'emanazione del decreto ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, si applicano le sopraelencate disposizioni normative succedutesi nel corso degli anni, in virtù delle quali per il 2020 sono previste le seguenti facoltà assunzionali:

- Turn-over 2020: 100% della spesa del personale cessato nel 2019 (art. 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90) per il Comune di Caldiero non si registrano tuttavia cessazioni nel 2019;
- Residui facoltà assunzionali 2019: 100% della spesa del personale cessato nel 2018 (art. 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90);
- Residui facoltà assunzionali 2018: 75% della spesa del personale cessato nel 2017 (art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 come modificato dall'art . 16, comma 1 bis del D.L. 113/2016 "Decreto Enti Locali", convertito in Legge n. 160/2016 rapporto popolazione/dipendenti < DM);
- Residui facoltà assunzionali 2017: 75% della spesa del personale cessato nel 2016 (art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 come modificato dall'art . 16, comma 1 bis del D.L. 113/2016 "Decreto Enti Locali", convertito in Legge n. 160/2016 rapporto popolazione/dipendenti < DM);
- Per il Comune di Caldiero non vi sono residui assunzionali da periodi precedenti;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) che pur salvaguardando l'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, costituiscono comunque anche per essi un valido strumento di orientamento nella predisposizione dei propri piani di fabbisogni di personale;

Considerato che:

- le linee di indirizzo di cui sopra introducono elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica e a far diventare il P.T.F.P. lo strumento strategico, flessibile e modulabile nel tempo, per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi dell'Ente;
- nella visione delle nuove linee guida la dotazione organica si risolve in un valore finanziario costituito dalla spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, fermo restando il rispetto del tetto di spesa consentito dalla legge;
- ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Richiamati inoltre:

- il parere n. 71/2017 PAR della Corte dei Conti Lombardia per quanto riguarda la determinazione del parametro quantitativo "spesa per personale cessato" ai fini del calcolo del budget su cui calcolare la capacità assunzionale dell'Ente, secondo cui "la Sezione ritiene di non poter enucleare ai fini della determinazione del parametro quantitativo "spesa del personale cessato" sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all'ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso potendola riferire ... alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini del citato comma 557... Nella specie, un'interpretazione che riduca l'ambito delle spese del personale da considerare al fine di individuare il risparmio di spesa da garantire dal parte del singolo ente locale rende il vincolo maggiormente caratterizzato da quella puntualità ed esaustività che la giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene contrastante con il rispetto dello statuto proprio delle soggettività pubbliche locali. Al contrario, la ricomprensione, all'interno del parametro rispetto al quale calcolare la percentuale di turn over consentita, di una categoria di spesa il più possibile allargata rende il vincolo maggiormente rispettoso delle prerogative di autonomia garantite dall'ordinamento agli enti locali;
- la deliberazione della Corte dei Conti Veneto nr. 113/2019/PAR secondo la quale, per il personale originariamente assunto a tempo pieno e solo successivamente trasformato in part-time, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 78/1997 e dall'art. 53 comma 13 del CCNL 22.05.2018 (analogamente al quanto previsto dall'art. 4 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14/09/2000), ovvero il diritto a ritornare a tempo pieno alla scadenza del biennio dalla trasformazione anche in sovrannumero, ai fini dei vincoli assunzionali l'ente sarebbe stato tenuto a includere figurativamente nella propria spesa di personale la spesa virtuale di dette unità per la parte eccedente il part-time;

Dato atto che il valore medio della spesa di personale del Comune di Caldiero calcolata ai sensi dell'art. 1 commi 557 e seguenti della L. 296/2006, per gli anni 2011-2013, pari a € 823.756,33 comprensivo della quota parte della spesa di personale dell'Unione di Comuni Verona Est ed al netto delle componenti escluse,

non tiene conto, per il personale originariamente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time, della spesa figurativa per la parte eccedente il part-time;

Ritenuto quindi, in questa sede, ricalcolare l'importo del valore medio della spesa di personale del Comune di Caldiero relativamente al triennio 2011-2013 includendovi, per il personale originariamente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time, la spesa figurativa per la parte eccedente il part-time al fine di ottenere il valore di spesa limite rispetto al quale va confrontato il corrispondente aggregato di spesa corrente degli anni successivi, sempre integrato della medesima spesa figurativa;

Accertato inoltre che il dipendente Cacciavillani Silvano, originariamente assunto a tempo pieno, è cessato in data 31.12.2016 con contratto part-time al 50%: nelle precedenti programmazioni la facoltà assunzionale relativa a tale cessazione è stata calcolata pari al 75% (cfr art. 16 comma 1 bis D.L. 113/2016) della spesa cessata all'atto delle dimissioni (contratto part time 50%), senza tenere conto della differenza di spesa figurativa tra part-time e tempo pieno (contratto originario);

Ritenuto quindi corretto ricalcolare anche gli spazi finanziari in termini di facoltà assunzionali considerando la cessazione del dipendente Cacciavillani Silvano a tempo pieno (come originariamente assunto) e quindi incrementando la spesa relativa al personale cessato nel 2016 con la spesa figurativa pari al costo eccedente il part-time; la trasformazione da tempo pieno a part-time del dipendente Cacciavillani Silvano non ha infatti liberato spazi assunzionali (rimasti vincolati ad un suo eventuale ritorno a tempo pieno) e pertanto, ora che lo stesso è cessato completamente dal servizio, appare corretto considerare la cessazione dell'intera unità;

Viste le movimentazioni di personale di questo ente dal 2016 in poi riassunte nel prospetto predisposto dall'Area Economico Finanziaria e verificato che si rendono disponibili nuovi residui assunzionali dell'esercizio 2017 (conseguenti all'inserimento della differenza figurativa tra part-time e tempo pieno del dipendente Cacciavillani cessato con contratto part-time, ma originariamente assunto a tempo pieno) per una ulteriore assunzione di un dipendente cat. C1 part-time 15 ore settimanali;

Vista la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, agli atti, con la quale si attesta il rispetto da parte del Comune di Caldiero dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) per l'anno 2018;

Confermata l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito della struttura comunale e che pertanto non si rilevano situazioni di soprannumero di personale come da attestazione già allegata alla precedente deliberazione di pari oggetto n. 52/2017;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai propri fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che la dotazione organica aggiornata, allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di approvare il piano triennale aggiornato del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 che prevede:

ANNO 2020

- la trasformazione da Contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C1 part-time 30 ore settimanali: tale assunzione, già programmata per l'anno 2019, è

assicurata dagli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni 2018 con turn-over al 100% (riporto dei residui all'anno 2020);

- assunzione mediante concorso pubblico a tempo indeterminato di un istruttore tecnico cat. C part-time 15 ore settimanali: tale assunzione, di nuovo inserimento nel programma, è assicurata dai residui assunzionali 2017 che si sono resi disponibili considerando nel 75% delle cessazioni 2016 anche la spesa figurativa da part-time a full-time del dipendente Cacciavillani Silvano (cessato nel 2016 con contratto part-time 50%, ma originariamente assunto a tempo pieno);

ANNO 2021

Nessuna assunzione

ANNO 2022

Nessuna assunzione

Dato atto che il budget assunzionale previsto è stato ricalcolato in conformità alla normativa vigente (art. 3 comma 5 del D. L. 90/2014, art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e art. 1, commi 557 e 557 quater della legge n. 296/2006), tenendo conto, come correttamente evidenziato nella deliberazione della Corte Conti Veneto nr. 113/2019/PAR, della spesa figurativa del personale originariamente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time sia nell'aggregato spesa media triennio 2011-2013, sia negli aggregati spesa prevista per gli anni 2020, 2021, 2022 come da prospetti elaborati dell'Area Economico Finanziaria;

Considerata la possibilità di modificare/aggiornare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con il presente atto, qualora si verificassero novità normative od esigenze organizzative tali da determinare mutamento del quadro di riferimento, relativamente al triennio 2020-2022;

Dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisito inoltre il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione da parte del Revisore dei Conti, prot. n. 17064 del 02.12.2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

Dato atti infine che la programmazione è coerente con quanto indicato nello schema di DUP 2020-2022;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono il presupposto logico, di diritto e di fatto del presente provvedimento;
- 2) di confermare l'assenza di eccedenze di unità di personale nell'ambito della struttura comunale e che pertanto non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come già attestato nella deliberazione di G.C. n. 52 del 23/05/2017;
- 3) di aggiornare, per le motivazioni e disposizioni normative richiamate in premessa, la dotazione organica del Comune di Caldiero, allegato A) al presente provvedimento, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dando atto che il suo valore finanziario

rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 come ricalcolati a seguito del parere della Corte dei Conti Veneto 113/2019/PAR;

- 4) di aggiornare ed approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 come riepilogato nell'allegato A) al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ex art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, allegato al presente atto;
- 6) di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero novità normative o esigenze organizzative non previste da determinare mutamento del quadro di riferimento, relativamente al triennio 2020-2022;
- 7) di incaricare il Segretario generale, Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione
- 8) di comunicare l'avvenuta adozione della presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;

ALLEGATI:

Allegato A) DOTAZIONE ORGANICA COPRENDENTE LA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022.

Allegato B) VERIFICA RISPETTO ART. 1 COMMI 557 E SEGUENTI, L. 296/2006 (SPESA TRIENNIO 2011-2013 E SPESA ANNI 2020-2022 RIDETERMINATE COME DA CORTE CONTI VENETO 113/2019/PAR);

Prot. n. 17064 PARERE REVISORE DEI CONTI

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 117 del 30-10-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario Generale F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-12-19

Il Responsabile del servizio F.to Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-12-19

Il Responsabile del servizio F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 del 10-12-2019

Oggetto: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 23-12-2019 fino al 07-01-2020 con numero di registrazione 1189.

Comune di Caldiero li 23-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 del 10-12-2019

Oggetto: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 02-01-2020

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 11.09.2018)

COMUNE DI CALDIERO

-2 DIC. 2019

170e4 IV 3

Oggetto: Parere in merito all'aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale 2020-2022 ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001

Il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero:

- Visto lo Statuto dell'Ente,
- · Visto il Regolamento di contabilità,
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 117 del 30.10.2019 avente ad oggetto "PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE";

Viste le disposizioni di legge in materia di personale attualmente in vigore (in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che riscriverà la disciplina), in particolare:

- Art. 3 comma 5 D.L. 90/2014;
- Art.1 commi 557 e 557 quater L. 296/2006;

Verificato che:

- La programmazione tiene conto di quanto stabilito dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) che, pur salvaguardando l'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, costituiscono comunque anche per essi un valido strumento di orientamento nella predisposizione dei propri piani di fabbisogni di personale;
- l'ente rispetta il principio di riduzione della spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 come ricalcolata in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti Veneto nr. 113/2019/PAR;
- l'ente per l'esercizio 2018 ha rispettato I vincoli di finanza pubblica; dal preconsuntivo bilancio 2019-2021, emerge la previsione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- l'ente ha rispettato i tempi medi di pagamento per l'esercizio 2018;

- le "acquisizioni" di personale mediante assunzione previste nel provvedimento rispettano i vincoli sul turn-over previsti dalla vigente normativa (ricalcolati alla luce del parere 71/2017 PAR della Corte dei Conti della Lombardia del parere 113/2019/PAR della Corte dei Conti del Veneto) come dettagliatamente esplicitato nella proposta di delibera;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale, tenuto conto della previsione delle spese di personale dell'Unione di Comuni Verona Est da "ribaltare" al comune di Caldiero, consente il rispetto del limite di spesa previsto dalla legge 296/2006 comma 557-quater (media della spesa del triennio 2011-2013) per gli esercizi 2020 e successivi;
- l'ente alla data attuale è in regola con gli adempimenti BDAP;

Visti i pareri favorevoli del Segretario responsabile dell'Area Amministrativa e del responsabile del Servizio Finanziario:

TANTO PREMESSO

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 117 del 30.10.2019 avente ad oggetto: "PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021. ESAME ED APPROVAZIONE", ritenendo tale documento in sintonia con il dettato normativo.

Caldiero, 02.12.2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott Antonio Asto

Comune di Caldiero DOTAZIONE ORGANICA

ALLEGATO A)

		Personale di ruolo		Programmazione	Programmazione	Programmazione	Totale posti	Costo tabellare	
Cat. Professionale	Profilo Professionale	N. unità a tempo pieno		2020	2021	2022	dotazione organica	dotazione organica (a regime)	
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	2	1	0	0	0	3	€ 59.950,	
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	0	0	0	0	2	€ 47.960,	
	TOTALE CAT D1	4	1	0	0	0	5	€ 107.910,4	
C1	Istruttore Tecnico	1	1	1 PT 15h/sett	0	0	3	€ 42.242,2	
C1	Istruttore Amministrativo	3	4	1PT 30h/sett*	0	0	8	€ 143.256,1	
C1	Coordinatore servizi esterni	1	0	0	0	0	20121	€ 22.039,4	
	TOTALE CAT C1	- S	5	2	0	0	12	€ 207.537,7	
B3	Collaboratore Amministrativo	2	0	0	0	0	2	€ 41.304,9	
В3	Collaboratore Tecnico	1	0	0	0	0	1	€ 20.652,4	
	TOTALE CAT B3	3 3	0	0	0	0	3	€ 61.957,3	
B1	Esecutore Amministrativo	0	1	0	0	0	1	€ 13.024,6	
B1	Esecutore Tecnico	1	0	0	0	0	1	€ 19.536,5	
	TOTALE CAT B1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	0	0	0	2	€ 32.561,5	
	Totale	13	7	2	0	0	22	€ 409.967,0	

ALLEGATO B)

Comune di Caldiero DIMOSTRAZIONE RISPETTO Art. 1 commi 557 e seguenti L. 296/06

Componenti spesa di personale art. 1 commi 557 e seguenti L. 296/2006:	Spesa media triennio 2011-2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Retribuzioni tabellari programmazione fabbisogni di personale (personale di ruolo e nuove assunzioni previste)		401.967,05	409,967,05	409.967,05
Altre spese di personale (Segretario Comunale, Progressioni orizzontali, Indennità di Comparto, RIA, Indennità ed assegni ad personam, Oneri rillessi a carico del datore di lavoro	753.702,01	440.452,95	440.452,95	440.452,95
Buoni pasto/assegno nucleo famigliare		8.900,00	8.900,00	8,900,00
TOTALE SPESA PERSONALE DIPENDENTE	753.702,01	851.320,00	859.320,00	859.320,00
I.R.A.P.	42,798,31	51.500,00	51.500,00	51,500,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in comando/convenzione	-	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile	17.305,41	8.000,00	-	-
Spese per la formazione e rimborso missioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	-	-	-	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE CALDIERO	813.805,73	943,820,00	943.820,00	943,820,00
Componenti da sottrarre Deliberazione Corte Conti sez. autonomie 13/2015:				
Spesa per il personale appartenente alle categorie protette	19,972,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi	77.033,08	130.000,00	130,000,00	130.000,00
Spese per il personale comandato/in convenzione per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	35.954,71	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Diritti di rogito	6.992,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Incentivi per il recupero ICI / Evasione Tributi	8,652,36	10,000,00	10,000,00	10,000,00
Incentivi progettazione funzioni tecniche (non computati in quanto imputati ai capitoli dell'opera/servizio/fornitura)	(non computati in quanto tit. II)	30.000,00	30.000,00	30,000,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno/Regione	(non computati in quanto imputati in partite di giro)	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Spese per la formazione e rimborso di missioni .		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale componenti da sottrarre all'ammontare della spesa lorda di personale	148.604,59	298.860,00	298,860,00	298.860,00
TOTALE EFFETTIVO SPESE PERSONALE (al netto delle componenti escluse)	665.201,14	644.960,00	644.960,00	644.960,00
Spesa figurativa personale trasformato in PART-TIME (Corte Conti Veneto 113/2019) al netto dei rinnovi contrattuali	66.216,54	50.211,33	50.211,33	50.211,33
Quota parte spesa personale Unione di Comuni Verona Est al netto delle componenti escluse	158.555,19	182.000,00	182.000,00	182.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESA PERSONALE (al netto delle componenti escluse)	889.972,87	877.171,33	877.171,33	877.171,33